



www.ausl.pe.it

AZIENDA SANITARIA LOCALE di PESCARA

REGOLAMENTO INERENTE ALLE MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELLE ATTIVITÀ DEL BORSISTA

ART. 1 – Premessa

1. Il Regolamento Aziendale approvato con deliberazione n° 789 del 16 luglio 2014 reca la disciplina vigente in questa Azienda USL Pescara per il “Conferimento di Borse di Studio”.
2. Il presente Regolamento integra la predetta disciplina ed inerisce alle modalità di espletamento delle attività del Borsista presso le strutture aziendali nel corso dello svolgimento del progetto di studio/ricerca.

ART. 2 – Finalità dell'attività del Borsista

1. Le Borse di Studio conferite da questa Azienda USL Pescara sono finalizzate alla realizzazione di specifici progetti di studio e/o ricerca clinica e/o sperimentazioni di modelli assistenziali innovativi finanziati con fondi integrativi dedicati di norma erogati da parte di soggetti pubblici o privati.
2. L'attività svolta dall'assegnatario della borsa non può mai essere assimilata nella pratica ad attività di lavoro dipendente, così come l'elargizione della borsa non deve ritenersi corrispettivo per una prestazione di lavoro subordinato.
3. Il periodo di espletamento del progetto di studio e/o ricerca è limitato alla realizzazione del progetto, al vincolo di spesa derivante dalla sovvenzione, nonché al permanere dell'interesse aziendale alla prosecuzione del progetto di studio e/o ricerca.

ART. 3 – Modalità di espletamento delle attività del Borsista

1. Il vincitore assegnatario della Borsa di Studio deve iniziare l'attività entro il termine stabilito dall'Azienda, pena decadenza.
2. Il vincitore della Borsa di Studio è tenuto a produrre, a pena di decadenza, le dichiarazioni e la documentazione che viene richiesta dall'Azienda, ai fini della verifica del possesso dei requisiti previsti dal bando ed assenza di incompatibilità o conflitto di interessi, di cui al regolamento richiamato in premessa e successivi articoli del presente regolamento.
3. Il Borsista non può svolgere attività non comprese nel progetto di studio e/o ricerca, non può rilasciare attestati, certificazioni o assumere impegni per conto dell'Azienda verso terzi.

ART. 4 – Responsabilità nella gestione del Borsista

1. Il Dirigente Responsabile del progetto di studio, ovvero il Responsabile della struttura di incardinazione del Borsista laddove non presente il Responsabile di Borsa, ha la responsabilità tecnico-scientifica della Borsa, nonché la vigilanza ed il controllo circa l'operato del borsista e risponde direttamente della corretta gestione della Borsa. A tal fine egli deve garantire il pieno rispetto del presente regolamento segnalando con immediatezza alla UOC Gestione Risorse Umane eventuali comportamenti difformi assunti dal Borsista.
2. I predetti soggetti hanno in particolare l'obbligo di comunicare al Responsabile Ufficio Gestione Risorse Umane di questa Azienda USL Pescara, il giorno stesso della conoscenza del fatto, ogni evento che incida sullo stato giuridico ed economico del Borsista anche ai fini dell'assunzione delle responsabilità consequenziali all'attribuzione dei compensi periodici al Borsista di cui al successivo comma 5..
3. I predetti soggetti hanno inoltre la responsabilità del corretto impiego del Borsista nelle attività strettamente correlate allo studio o ricerca e non possono avvalersene nella organizzazione e nella gestione delle attività ordinarie assegnate alla struttura di destinazione del Borsista.
4. L'importo della Borsa di Studio prestabilito nel bando è corrisposto al Borsista, di norma, in rate mensili posticipate, salvo diversa modalità prevista nel bando o nel contratto di conferimento della Borsa. L'elaborazione economica delle spettanze periodiche è curata dalla UOC Trattamento Economico del Dipartimento Gestione e Sviluppo Risorse Umane tenuto conto della dichiarazione di inizio attività del progetto di studio o ricerca trasmessa dal Responsabile di Borsa o Responsabile di Unità Operativa di destinazione della Borsa ed in assenza di comunicazioni che gli stessi sono tenuti ad inviare in caso di interruzione della prestazione da parte del Borsista.

ART. 5 – Trattamento contributivo e fiscale dei compensi attribuiti al Borsista

1. Gli oneri fiscali e previdenziali in merito ai compensi dovuti al Borsista risultano a totale carico, diretto o indiretto, del Borsista medesimo con le modalità di seguito descritte.
2. La corresponsione del trattamento economico ai titolari di borse di studio presso questa Azienda USL Pescara, in mancanza di una disciplina specifica per Borse di Studio attivate presso le Aziende Sanitarie, implica un trattamento fiscale equiparabile a reddito assimilato, dunque l'iscrizione al regime previdenziale della Gestione Separata dell'I.N.P.S. (con esclusione dei medici o veterinari e delle discipline sanitarie non mediche, laddove non specializzandi, in quanto iscritti obbligatoriamente ad altra cassa con onere contributivo a carico diretto) nonché l'assicurazione obbligatoria all'I.N.A.I.L., il versamento dell'I.R.P.E.F. e il pagamento dell'I.R.A.P.

3. Per tali soggetti l'Azienda USL Pescara assume il ruolo di sostituto d'imposta con corresponsione al Borsista delle spettanze periodiche pattuite al netto delle somme da versare ai fini predetti.

ART. 6 – Incompatibilità

4. Il Borsista è tenuto a comunicare, anche in corso di espletamento delle attività e non solo all'atto del conferimento della Borsa di Studio, ogni e qualsiasi ulteriore attività di cui possa diventare titolare, tenuto conto che l'attività di borsista implica incompatibilità con qualsiasi altra attività retribuita non saltuaria ed occasionale svolta presso altri enti pubblici o privati.
5. L'Azienda può effettuare verifiche sui titolari di Borse di Studio finalizzate all'accertamento dell'osservanza dell'obbligo di unicità del rapporto di cui sopra.
6. Il sopravvenire di situazioni d'incompatibilità, non seguito da rinuncia, comporta l'immediata decadenza dal godimento della borsa di studio.
7. Eventuali comunicazioni inveritiere, risultate tali anche a seguito di verifiche da parte dell'Azienda USL Pescara, costituiscono giusta causa di decadenza dalla Borsa di Studio, salvo che non assuma anche rilievo la responsabilità ex articolo 76 DPR 445/2000.

ART. 7 – Conflitto di interessi

4. La situazione di conflitto di interessi, connessa con lo svolgimento di attività in settori in contrasto o in concorrenza con il Servizio Sanitario Nazionale., è legata all'attività dell'Azienda USL Pescara ed in particolare alle funzioni dell'Unità Operativa presso cui si esplicano le attività del Borsista.
5. Il conflitto sussiste non solo se reale ed accertato, ma in tutti i casi in cui la situazione di conflitto sia anche solo potenziale, quindi temuto, onde scongiurare la stessa possibilità dell'insorgenza di una situazione concreta di conflitto.
6. L'accertamento dell'eventuale conflitto di interessi va verificato caso per caso ed è in capo al Direttore di Unità Operativa o Responsabile di Borsa proponente l'istituzione della Borsa di Studio medesima.
7. Il sopravvenire di situazioni di conflitto di interessi comporta l'immediata decadenza della borsa di studio.

ART. 8 – Frequenza delle strutture aziendali

1. Considerata la natura dell'attività del Borsista, non è previsto l'utilizzo del badge ai fini della rilevazione della presenza del Borsista né una predeterminazione di orario settimanale.

2. Il Borsista frequenta la struttura di destinazione della Borsa di Studio sotto la diretta responsabilità del titolare di unità operativa e/o del Responsabile di Borsa, articolando la presenza in conformità alle necessità di espletamento del progetto di studio o ricerca concordato con i predetti soggetti.

ART. 9 –Relazione finale

- 1- Al termine della Borsa di Studio il Responsabile di Borsa, ovvero il Responsabile di Unità Operativa, rilascia una breve relazione concernente l'impegno e la continuità nello svolgimento dell'attività da parte del Borsista con indicazione altresì del raggiungimento totale o parziale degli obiettivi prefissati con il progetto di studio o ricerca espletato.

Art. 10 – Norme finali

1. Sono assoggettate alla disciplina contenuta nel presente regolamento tutte le Borse di Studio conferite ed in corso di espletamento o da conferire alla data di adozione della deliberazione di approvazione del presente documento nonché le Borse di Studio di futuro conferimento.